

Bruxelles, 10 febbraio 2017
(OR. en)

6190/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0148 (COD)**

**CONSOM 41
MI 120
COMPET 90
TELECOM 36
JUSTCIV 25
DIGIT 20
IND 35
CODEC 198**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	5870/17
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE) - Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso che sarà presentato al Consiglio "Competitività" del 20 febbraio 2017.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione figurano in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L'articolo 21 bis prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico e, in particolare, del mercato unico digitale.

¹ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 86.

² Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

- (2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori venga ulteriormente rafforzata dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.
- (3) L'esecuzione inefficace della legislazione nel quadro delle infrazioni transfrontaliere, in particolare nell'ambiente digitale, permette agli operatori di sottrarsi ai controlli, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, e quindi ledendo direttamente i consumatori e minando la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che stabilisca un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito una rete di autorità pubbliche competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità [...] **pubblica** in ciascuno Stato membro con poteri e risorse sufficienti per svolgere questo ruolo fondamentale [...]. **Gli Stati membri sono incoraggiati a designare una delle autorità competenti a norma del presente regolamento in qualità di ufficio unico di collegamento.**

- (5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati contro le infrazioni intra-UE [...] e contro le infrazioni diffuse [...] **che sono già cessate** ma i cui effetti nocivi possono continuare [...] dopo la cessazione dell'infrazione. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni in futuro, **onde impedirne il ripetersi.**
- (6) È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri minimi di indagine e di esecuzione per applicare il presente regolamento in modo efficace, per cooperare tra di loro e per dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse. Questi poteri dovrebbero essere adeguati ad affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità. **Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro e/o a qualsiasi persona fisica o giuridica (tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting) al fine di determinare se si sia verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa.** Questi poteri dovrebbero assicurare che le prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri.

(6 bis) Ciascuno Stato membro [...] dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell'ambito della propria giurisdizione dispongano dei poteri necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, a condizione che tutti i poteri possano essere effettivamente e debitamente esercitati per qualsiasi infrazione contemplata dal presente regolamento da almeno un'autorità competente, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ogni autorità competente. Gli Stati membri possono inoltre decidere, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, di conferire taluni compiti in esso previsti agli organismi designati. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell'applicazione del presente regolamento.

(6 ter) L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere proporzionati e adeguati alla natura e al danno effettivo o potenziale dell'infrazione. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelano essenziali per affrontare l'infrazione. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive.

(6 quater) L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbero inoltre essere in linea con altre normative nazionali e dell'Unione, in particolare con le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Poiché l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento potrebbe incidere sui diritti fondamentali, come la tutela della proprietà, la libertà di esercitare un'attività commerciale, il diritto alla riservatezza e la libertà di espressione, gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all'esercizio dei poteri nel diritto nazionale. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto previo ottenimento di detta autorizzazione preliminare.

(7) Gli Stati membri possono decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, **con l'assistenza di altre autorità pubbliche, conferendo l'incarico agli organismi designati** o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. [...] Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali competenze [...] **siano** esercitate in modo efficace e tempestivo [...].

- (8) Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva.
- (9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori. Ciò è particolarmente necessario per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti al momento di affrontare le infrazioni diffuse.
- (10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni necessarie per determinare se si è verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso di tali prove, informazioni o dati, di dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari, **in conformità della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.**
- (10 bis) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a rigorose garanzie di riservatezza e a segreto professionale, onde assicurare che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei venditori o dei fornitori non sia lesa ingiustamente.**
- (11) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con la normativa a tutela dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni intra-UE o delle infrazioni diffuse, [...] **comprese** quelle che hanno luogo [...] dopo l'acquisto di beni e servizi. Dovrebbero pertanto avere la facoltà di [...] acquistare beni o servizi in forma anonima **per individuare le infrazioni, come il rifiuto di applicare il diritto di recesso del consumatore in caso di contratti a distanza.**

(12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave [...] per i consumatori, **conformemente al diritto nazionale**, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie [...] ivi compresa [...] **la limitazione o il blocco dell'accesso a un'interfaccia online o l'obbligo di visualizzare in modo esplicito un'avvertenza rivolta ai consumatori al momento dell'accesso all'interfaccia online** [...]. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di [...] **limitare o disabilitare l'accesso a un'interfaccia online, disporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori nell'accedere all'interfaccia online o disporre la soppressione o la modifica di contenuto digitale qualora non vi siano altri mezzi efficaci per porre fine a una pratica illecita**.

(12 bis) Perseguendo l'obiettivo del regolamento e sottolineando l'importanza della volontà degli operatori di agire in conformità della legislazione in materia di tutela dei consumatori e rimediare alle conseguenze di infrazioni, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concordare con gli operatori impegni comprendenti misure e provvedimenti che l'operatore è tenuto a prendere nei confronti dell'infrazione, in particolare nell'ottica di farla cessare.

(13) Al fine di garantire che gli operatori siano sufficientemente dissuasi dal commettere o ripetere infrazioni e che non traggano vantaggio da tali infrazioni, le norme sulle sanzioni adottate dagli Stati membri conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori dovrebbero essere applicate anche alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse, **e le autorità competenti dovrebbero, ove possibile, tenere conto del danno complessivo causato dall'infrazione negli Stati membri interessati**. [...]

- (14) [...]
- (15) È opportuno migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite tempestivamente e le necessarie misure **di indagine e** di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. [...] **Le** autorità competenti **dovrebbero rispondere** alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione **entro termini prestabiliti, a meno che non siano fornite motivazioni specifiche che giustifichino il ritardo** [...].
- (16) La Commissione [...] **dovrebbe** migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca [...] ed emettere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione, inoltre, [...] **dovrebbe** migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca.

(17) È opportuno fornire norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento, [...] le indagini e l'esecuzione per le violazioni diffuse. Le azioni coordinate contro le infrazioni diffuse dovrebbero garantire che le autorità competenti possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare [...].

(17 bis) Le autorità competenti interessate da un'infrazione diffusa dovrebbero avviare di comune accordo un'azione coordinata. Per stabilire quali autorità competenti siano interessate da un'infrazione diffusa, è opportuno tener conto di tutti gli aspetti dell'infrazione, in particolare il luogo di stabilimento o di residenza dell'operatore, l'ubicazione delle attività degli operatori, l'ubicazione dei consumatori che hanno subito un danno a causa dell'infrazione, nonché il luogo in cui si situano i punti vendita dell'operatore, vale a dire negozi e siti web.

(17 ter) Le autorità competenti interessate dovrebbero coordinare le proprie misure di indagine e di esecuzione nel quadro dell'azione coordinata onde affrontare in modo efficace l'infrazione e farla cessare o vietarla. A tal fine le autorità competenti dovrebbero scambiare tra loro le prove e altre informazioni necessarie e dovrebbe essere fornita l'assistenza necessaria. Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare in modo coordinato le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare l'infrazione diffusa.

(17 quater) La portata della partecipazione di ciascuna autorità competente a un'azione coordinata dovrebbe essere adeguata alla portata delle misure di indagine e di esecuzione che l'autorità competente è tenuta ad adottare. La partecipazione a un'azione coordinata non dovrebbe pertanto comportare un onere irragionevole per le autorità competenti. Le autorità competenti interessate dovrebbero essere soggette all'obbligo di adottare esclusivamente le misure di indagine e di esecuzione che servono a ottenere le prove necessarie relative all'infrazione diffusa e far cessare o vietare l'infrazione. Tuttavia, la mancanza di risorse a disposizione dell'autorità competente interessata non dovrebbe essere considerata un giusto motivo per non prendere parte all'azione coordinata.

(17 quinquies) Le autorità competenti interessate che partecipano a un'azione coordinata dovrebbero essere in grado di mettere in atto misure di indagine e di esecuzione nazionali in relazione alla stessa infrazione. Tuttavia, al contempo, dovrebbe restare intatto l'obbligo dell'autorità competente di coordinare con altre autorità competenti interessate le proprie attività di indagine e di esecuzione nel quadro dell'azione coordinata, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di indagine e di esecuzione intraprese a livello nazionale al di fuori del quadro dell'azione coordinata garantiranno in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell'infrazione diffusa. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutare di partecipare all'azione coordinata.

(18) [...]

(19) [...] La Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con gli Stati membri per evitare infrazioni su larga scala. Pertanto, dovrebbe comunicare attivamente alle autorità competenti ogni sospetto di infrazione ai sensi del presente regolamento. Qualora, ad esempio monitorando le allerte trasmesse dalle autorità competenti, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata un'infrazione diffusa che [...] abbia danneggiato, danneggi o possa danneggiare i consumatori in almeno tre quarti degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i tre quarti della popolazione dell'Unione, la Commissione dovrebbe darne notifica agli Stati membri, tramite le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento interessati dalla presunta infrazione, nonché indicare nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Qualora da tali indagini emerga la possibilità che si verifichi un'infrazione, le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione dovrebbero avviare un'azione coordinata. L'azione coordinata, avviata successivamente alla notifica della Commissione, è coordinata dalla stessa. Qualora risulti che è interessato da tale infrazione, lo Stato membro dovrebbe partecipare a un'azione coordinata per contribuire a raccogliere le prove e le informazioni necessarie relative all'infrazione nonché per farla cessare o vietarla. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, i procedimenti penali e civili negli Stati membri non dovrebbero essere pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere rispettato il principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, se il medesimo operatore ripete gli stessi atti o le stesse omissioni che costituiscono un'infrazione che era già stata oggetto di un procedimento di esecuzione conclusosi con la cessazione o il divieto dell'infrazione, quest'ultima dovrebbe essere considerata come una nuova infrazione e le autorità competenti dovrebbero affrontarla.

(19 bis) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare le necessarie misure di indagine per determinare le caratteristiche particolari dell'infrazione diffusa, segnatamente l'identità dell'operatore, gli atti o le omissioni commessi da quest'ultimo e gli effetti dell'infrazione. Le misure di esecuzione adottate dovrebbero basarsi sui risultati dell'indagine. Ove opportuno, i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa dovrebbero essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'azione coordinata e rivolta agli operatori interessati dall'infrazione. La posizione comune non dovrebbe costituire una decisione vincolante delle autorità competenti. Essa dovrebbe tuttavia dare al destinatario la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

(20) Nel contesto delle violazioni diffuse [...] deve essere rispettato il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare **nel corso del procedimento** la lingua **ufficiale** [...] **o una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro ove è stabilito o risiede** [...].

(21) [...] Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare, nell'ambito della loro giurisdizione, le necessarie misure di indagine e di esecuzione. Tuttavia, gli effetti delle infrazioni diffuse non si limitano a un unico Stato membro. Pertanto, è necessario che le autorità competenti cooperino per affrontare le infrazioni diffuse e per farle cessare o vietarle.

(21 bis) L'indagine concordata dei mercati dei beni di consumo (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata uno strumento efficace contro le infrazioni e che dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro.

- (22) [...] **L'efficace individuazione delle infrazioni diffuse dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione tramite l'invio di allerte qualora sussista il ragionevole sospetto di tali infrazioni.** [...] La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento [...] **dello scambio di informazioni.**
- (23) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l'applicazione del presente regolamento. Le organizzazioni dei consumatori, in particolare quelle alle quali possono essere delegati compiti di esecuzione ai sensi del presente regolamento e i centri europei dei consumatori, dovrebbero essere in grado di comunicare sospette infrazioni alle autorità competenti e condividere le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e diffuse.
- (24) [...]

(25) [...]³

(26) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea ed è opportuno tutelare gli interessi dei consumatori dell'Unione dal comportamento di operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, è opportuno negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello dell'Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori dell'Unione e una buona cooperazione con i paesi terzi.

(27) [...]⁴

³
⁴

[...]

[...]

- (28) Per l'adozione di atti a norma dell'articolo [...] 43 [...] del presente regolamento dovrebbe essere utilizzata la procedura d'esame, dato che **tale** atto [...] è di portata generale.
- (29) Il presente regolamento completa le norme settoriali dell'Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali [...]. Il presente regolamento lascia impregiudicati altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra la rete per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell'Unione. **Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle misure relative alla cooperazione giudiziaria negli Stati membri.**

(29 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto a chiedere compensazioni individuali o collettive, che è soggetto alla normativa nazionale, e non prevede l'esecuzione di tali richieste.

(29 ter) Nell'ambito del presente regolamento si dovrebbero applicare il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(30) Il presente regolamento non pregiudica le norme vigenti nell'Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti dalle normative settoriali dell'Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse o per assistere a tal fine le autorità competenti.

(31) [...] ^{5 6 7 8}

5 [...]
6 [...]
7 [...]
8 [...]

- (32) Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (33) In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il meccanismo di assistenza reciproca (capo III) non si applica alle infrazioni intra-UE di dette direttive.
- (34) [...]

⁹ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

¹⁰ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

- (35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹ **e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri**. Il presente regolamento va quindi interpretato e applicato facendo riferimento a tali diritti e principi. Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa e la libertà di informazione. **Inoltre, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le rispettive norme e i rispettivi principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.**
- (36) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, e può invece essere realizzato meglio a livello dell'Unione a causa del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. **Al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà, comprese adeguate garanzie per gli interessati, in materia di trattamento dei dati personali, e di libera circolazione di tali dati, è opportuno ottemperare al regolamento (UE) 2016/679.**
- (37) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹¹ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione delle norme **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse di cui all'articolo 3, lettere b) e c), **rispettivamente, anche se cessate prima che le misure di esecuzione siano applicate o completate.**
2. [...]

3. Il presente regolamento non incide sulle norme dell'Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, in particolare quelle relative al funzionamento **delle reti giudiziarie europee, né l'applicazione degli strumenti giuridici relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale.**
5. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale derivanti da altre disposizioni giuridiche tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
6. **Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE** [...] a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento.
7. [...]
 - a) [...]

b) [...]

8. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

9. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹³.

10. Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

11. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da violazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "norme **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori", le direttive recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;

¹² Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

¹³ **Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).**

b) "infrazione intra-UE", atti od omissioni [...] contrari alle norme **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione, in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;

c) "infrazione diffusa", [...]

1) atti od omissioni contrari alle norme **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni **dell'operatore** riconducibili all'atto o all'omissione [...]; o

2) atti od omissioni contrari alle norme **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori, **che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori** e che abbiano caratteristiche comuni, come la stessa pratica illecita, la lesione del medesimo interesse [...] **e** che si verifichino contemporaneamente, **commessi dal medesimo operatore**, in almeno [...] **tre** Stati membri;

c bis) "autorità competente", qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e designata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1;

c ter) "ufficio unico di collegamento", l'autorità pubblica in ciascuno Stato membro designata come responsabile di coordinare l'applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;

d) "autorità richiedente", l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

e) "autorità interpellata", l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

e bis) "organismo designato", un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni alle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da un'autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l'infrazione agendo per conto di tale autorità competente,

f) "operatore", qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto;

g) [...]

h) [...]

i) "[...] interessi collettivi dei consumatori", [...] gli interessi di una serie di consumatori che sono [...] **danneggiati o potrebbero essere danneggiati** dalle infrazioni intra-UE o dalle infrazioni diffuse; [...]

i bis) "interfaccia online", qualsiasi software, compresi siti web o parte di siti web e applicazioni, gestito da o per conto di un operatore, che funge da mezzo per fornire ai consumatori l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore.

Articolo 4

Notifica dei termini di prescrizione per le infrazioni

1. [...]
2. [...]
3. [...]

Gli uffici unici di collegamento notificano alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nelle rispettive giurisdizioni, applicabili all'adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

Articolo 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti [...] **e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.**
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro e su loro iniziativa.
3. [...]
4. **All'interno di ciascuno Stato membro** l'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse da parte delle autorità competenti, delle autorità pubbliche di cui all'articolo 6[...] **e, se del caso,** degli organismi designati di cui all'articolo [...] **6 bis** [...].

5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento [...], tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.
6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 6

[...] Cooperazione nell'applicazione del presente regolamento all'interno degli Stati membri

1. **[...] Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.**
2. [...] **Le** altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 [...] **adottano, su richiesta di un'autorità competente,** tutte le misure [...] necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse.

3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell'applicazione del presente regolamento. Le altre autorità pubbliche comunicano regolarmente all'autorità competente le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
4. [...]
5. [...]

Articolo 6 bis

Ruolo degli organismi designati

1. Ove applicabile e in conformità del diritto nazionale, un'autorità competente ("autorità che conferisce l'incarico") può incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa o di adottare le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare l'infrazione stessa se, previa consultazione dell'autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate, sia l'autorità richiedente sia l'autorità interpellata o tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo che mediante tali strumenti probabilmente si otterranno le informazioni necessarie o si farà cessare o vieterà l'infrazione in maniera almeno altrettanto efficiente e efficace che con un'azione dell'autorità che conferisce l'incarico.

- 2. Se l'autorità richiedente o le altre autorità interessate ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l'autorità che conferisce l'incarico, motivando il loro parere. In caso di disaccordo, l'autorità che conferisce l'incarico può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere senza indugio.**
- 3. Qualora l'organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l'infrazione, o se le autorità competenti interessate non sono d'accordo sulla decisione di affidare l'incarico all'organismo designato a norma del paragrafo 1, gli obblighi dell'autorità che conferisce l'incarico riguardo all'adozione delle necessarie misure di indagine o di esecuzione sono mantenuti.**
- 4. L'autorità che conferisce l'incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.**

Articolo 7

Informazioni ed elenchi

1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati di cui all'articolo [...] **6 bis** e dei soggetti che partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34, nonché le eventuali modifiche di questi dati.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico degli uffici unici di collegamento, delle autorità competenti, degli organismi e delle entità designati, **secondo quanto disposto all'articolo 35.**

Poteri minimi delle autorità competenti

1. **In conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5** ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'applicazione del presente regolamento e li esercita [...] **alle condizioni di cui all'articolo 9.**

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente a condizione che tutti i poteri possano essere effettivamente e debitamente esercitati per qualsiasi infrazione contemplata dal presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 9.

2. [...] **Le** autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri **di indagine** [...] :
- a) avere accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione **intra-UE o un'infrazione diffusa** [...], in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati;
 - b) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, [...] **da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità competente e/o da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, al fine di [...] stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa e di accertare le caratteristiche di tale infrazione, ivi compreso** tracciare i flussi finanziari e dei dati o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

- c) [...]
- d) effettuare le necessarie ispezioni in loco **di aziende**, [...] locali [...], mezzi di trasporto, o chiedere ad altre autorità di effettuarle per consultare, sequestrare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati; [...] **sequestrare** le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato di fornire spiegazioni su fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;
- e) acquistare beni o servizi, effettuando acquisti campione **e, ove necessario, agire in forma anonima al fine di** individuare infrazioni **intra-UE e infrazioni diffuse** [...] e raccogliere prove;
- f) [...]
- g) [...]

h) [...]

i) [...]

j) [...]

k) [...]

l) [...]

m) [...]

n) [...]

o) [...]

p) [...]

q) [...]

3. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:

a) adottare misure provvisorie volte a prevenire il rischio di danno grave all'interesse collettivo dei consumatori;

b) cercare di ottenere o accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa a porre fine all'infrazione stessa;

c) obbligare per iscritto l'operatore a cessare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse;

d) far cessare o vietare le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse;

e) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l'infrazione, limitare o bloccare l'accesso a un'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai consumatori al momento dell'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure, o imporre la soppressione o la modifica di contenuti digitali, al fine di evitare danni gravi agli interessi collettivi dei consumatori;

f) imporre ammende o penalità di mora per infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.

3 bis. Il potere di imporre ammende per infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse si applica a qualsiasi infrazione alla normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali di imporre sanzioni, comprese le ammende, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale anche se la normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori non prevede sanzioni.

4. Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedure per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse di propria iniziativa.

5. Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa.

Articolo 9

Esercizio dei poteri minimi

1. [...] I poteri di cui all'articolo 8 **sono esercitati** [...]:

a) direttamente **dalle autorità competenti** sotto la propria autorità;

a bis) se del caso, previo ricorso ad altre autorità competenti o altre autorità pubbliche competenti per l'applicazione dei poteri;

a ter) incaricando gli organi designati, se del caso; o

b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2. **[...] L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al presente regolamento, alle norme dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono adeguate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell'infrazione.**

3. [...]

Articolo 10

[...]

CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Un'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta della stessa, **entro 30 giorni salvo indicazione delle ragioni specifiche del ritardo**, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. [...]
2. L'autorità interpellata intraprende le indagini **necessarie e appropriate** o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari competenti dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.
4. [...]
5. [...]

Richieste di misure di esecuzione

1. L'autorità interpellata adotta, su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie **e proporzionate** per far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, [...] **esercitando i poteri di cui all'articolo 8 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L'autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate e necessarie per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo indicazione delle ragioni specifiche del ritardo. Se del caso, l'autorità interpellata commina ammende o penalità di mora all'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE.**
2. [...]
3. L'autorità interpellata informa regolarmente [...] l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, **nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare.** Attraverso la banca dati di cui all'articolo 43, l'autorità interpellata notifica tempestivamente all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE indicando [...] [...] se sono state imposte misure provvisorie [...].

[...] quali [...] **misure** sono state [...] **adottate e** [...] se [...] **tali** misure [...] sono state attuate.

4. [...]

5. [...]

Articolo 13

[...]

1. [...]

2. [...]
3. [...]
4. [...]
6. [...]

Articolo 14

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce informazioni sufficienti a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

2. Le richieste sono inviate dall'autorità richiedente all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata e, per conoscenza, all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all'autorità competente appropriata.
3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all'articolo 43.
4. Le lingue utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e le comunicazioni a esse collegate sono concordate dalle autorità competenti interessate.
5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste sono trasmesse nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente assicura le necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un'altra autorità competente.
6. L'autorità interpellata risponde direttamente all'autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri delle autorità richiedenti e interpellate.

Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se:
 - a) a suo avviso, dopo aver consultato l'autorità richiedente, [...] **risulta** che l'informazione richiesta non è necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;
 - b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41;
 - c) **indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una** [...] sentenza [...], **una transazione giudiziaria o un'ordinanza giudiziale** riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità [...] interpellata;
 - d) **l'esercizio dei necessari poteri di indagine e di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore in detto Stato membro al fine di far cessare o vietare l'infrazione intra-UE.**

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione dell'autorità richiedente, se:

a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o [...] **esiste** una sentenza,[...], **una transazione giudiziaria o un'ordinanza giudiziale** riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata [...];

a bis) l'esercizio dei necessari poteri di indagine e di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore in detto Stato membro al fine di far cessare o vietare l'infrazione intra-UE.

b) a suo avviso, a seguito di un'appropriata indagine [...], non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;

c) a suo avviso, l'autorità richiedente non ha fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo [...]14, paragrafo 1;

d) l'autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall'operatore di cessare l'infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l'autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 se l'operatore non adempie all'obbligo di attuare gli impegni a norma della lettera d).

[...]

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca e ne indica i motivi.
4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, una delle due [...] **può** tempestivamente deferire la questione alla Commissione, che emette un parere **senza indugio**. Nel caso in cui la questione non sia stata presentata alla Commissione, quest'ultima può emettere un parere di propria iniziativa.
5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.
6. [...]

CAPO IV

[...] ATTIVITÀ D'INDAGINE E MECCANISMO DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE

SEZIONE I

[...]

Articolo 15 bis

Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

Articolo 15 bis bis

Principi generali di cooperazione

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, le autorità competenti interessate e la Commissione si informano a vicenda senza indugio, mediante l'invio di allerte a norma dell'articolo 34, e informano gli uffici unici di collegamento interessati.

- 2. Le autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa coordinano le loro misure di indagine e di esecuzione per affrontare le infrazioni. Si scambiano tutte le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l'assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.**
- 3. Le autorità competenti interessate provvedono affinché siano raccolte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare l'infrazione diffusa.**
- 4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica lo svolgimento delle attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale riguardo alla stessa infrazione e allo stesso operatore da parte delle autorità competenti interessate.**
- 5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure a norma del presente capo.**

Articolo 16

Avvio di un'azione coordinata e designazione del coordinatore

1. [...]

2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate avviano un'azione coordinata previo accordo reciproco. L'avvio dell'azione coordinata è notificato agli uffici unici di collegamento interessati dall'azione coordinata e alla Commissione.

- 2. Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano tra di loro una autorità competente che assume il ruolo di coordinatore. Se non è possibile raggiungere un accordo riguardo al coordinatore, le autorità competenti invitano la Commissione ad assumere tale ruolo. Se la Commissione rifiuta di assumere il ruolo di coordinatore, le autorità competenti interessate possono decidere di chiudere l'azione coordinata e conducono le rispettive attività di esecuzione per affrontare l'infrazione diffusa a livello nazionale utilizzando, se del caso, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III.**
- 3. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto che un'infrazione diffusa abbia danneggiato, danneggi o possa danneggiare i consumatori in almeno tre quarti degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i tre quarti della popolazione dell'Unione, a norma dell'articolo 34 essa lo notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati dalla presunta infrazione. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Qualora da tali indagini emerga la possibilità che si verifichi un'infrazione, le autorità competenti interessate dall'infrazione dovrebbero avviare un'azione coordinata a norma del paragrafo 1.**
- 4. L'azione coordinata avviata successivamente alla notifica della Commissione, a norma del paragrafo 3, è coordinata dalla stessa.**

5. Un'autorità competente si unisce all'azione coordinata se nel corso di quest'ultima diviene palese che è interessata dall'infrazione diffusa.

Articolo 16 bis

Rifiuto di partecipare all'azione coordinata

1. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare all'azione coordinata per uno dei seguenti motivi:

- a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una conciliazione giudiziale riguardanti la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa;**
- b) l'esercizio dei necessari poteri di indagine e di esecuzione è già stato avviato, o è stata adottata una decisione amministrativa o si è giunti a una conciliazione giudiziale per la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa al fine di far cessare o vietare l'infrazione diffusa;**
- c) a seguito di un'appropriata indagine, diviene palese che l'impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione sui consumatori del suo Stato membro è trascurabile e che non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte dell'autorità competente;**
- d) l'autorità competente ha accettato gli impegni, assunti dall'operatore, di porre fine all'infrazione diffusa nel suo Stato membro, tali impegni sono stati attuati e non è necessaria l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte dell'autorità competente.**

- 2. Qualora un'autorità competente rifiuti di partecipare all'azione coordinata a norma del paragrafo 1, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.**

Articolo 17

Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. [...] Le autorità competenti interessate si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte **in modo efficace, efficiente e coordinato, cercando in particolare di condurre tali indagini e ispezioni** [...] simultaneamente.
2. [...]
- 2 bis. Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere prove e informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.**

3. **Se necessario, le autorità competenti interessate [...] espongono** i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa in una posizione comune tra loro concordata.

3 bis. Se non diversamente concordato tra le autorità competenti interessate, il coordinatore trasmette la posizione comune all'operatore responsabile dell'infrazione, a cui è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

4. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate possono [...] pubblicare la posizione comune, o parti di essa, sui propri siti web e [...] la Commissione **può pubblicarla sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate** [...].

Articolo 18

[...] **Impegni**

1. Le autorità competenti interessate possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione **diffusa** a proporre, **entro i termini fissati**, impegni per porre fine all'infrazione [...]. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre impegni per porre fine all'infrazione [...].

2. [...]

2 bis. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate possono pubblicare gli impegni proposti dall'operatore sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate [...].

3. Le autorità competenti interessate [...] **valutano gli impegni proposti e comunicano all'operatore il risultato della valutazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all'infrazione, le autorità competenti li accettano e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.**

4. Le autorità competenti [...] interessate **vigilano sull'attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l'operatore interessato comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni. Le autorità competenti possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall'operatore sono in linea con gli impegni assunti.**
5. [...]

Articolo 18 bis

Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

- 1. Le autorità competenti interessate adottano, nell'ambito della loro giurisdizione e nei confronti dell'operatore responsabile dell'infrazione diffusa, tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare tale infrazione diffusa. Se del caso, comminano ammende o penalità di mora all'operatore responsabile dell'infrazione diffusa.**

- 2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l'infrazione diffusa. Le autorità competenti interessate cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa.**

Articolo 19

Chiusura delle azioni coordinate

- 1. L'azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate concludono che l'infrazione diffusa è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa alcuna infrazione diffusa.**
- 2. L'azione coordinata viene chiusa se la Commissione rifiuta di assumere il ruolo di coordinatore a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e se le autorità competenti interessate decidono di chiudere l'azione coordinata.**
- 3. Nei casi in cui l'azione coordinata sia stata chiusa a norma del paragrafo 2, il [...] coordinatore o una delle autorità competenti interessate [...] comunicano senza indugio alla Commissione, agli uffici unici di collegamento in questione e alle autorità competenti [...] interessate la chiusura dell'azione coordinata [...].**

Articolo 20

[...]

La sezione II è soppressa.

SEZIONE III

[...]

Articolo 28

[...]

Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato in conformità degli articoli 16 [...] o [...] **36 bis**, nello specifico:
 - a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell'azione di esecuzione, delle successive tappe previste e delle misure da adottare;
 - b) coordina e segue le misure di indagine [...] adottate dalle autorità competenti interessate [...];
 - c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
 - d) mantiene i contatti con l'operatore e le altre parti interessate dalle misure di [...] indagine ed esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal [...] coordinatore;
 - e) coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;

- f) coordina [...] le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate [...];
- g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.

2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nel quadro dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.

2 bis. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse della normativa dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad assumere un ruolo di osservatore.

Articolo 30

[...] Regime linguistico

- 1. [...]
- 2. [...]

3. Le lingue usate dalle autorità competenti [...] per le notifiche e per tutte le comunicazioni connesse alle azioni coordinate [...] e alle indagini concordate dei mercati al consumo a norma del presente capo sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate [...].
4. Qualora non si raggiunga un accordo **tra le autorità competenti interessate**, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, **se necessario**, ciascuna autorità competente interessata assicura le [...] traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.
5. [...]
[...]
[...]

[...] **Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori**

1. [...]
2. [...]
3. [...]

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro ove è stabilito o risiede.

[...]

CAPO V

[...] ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

Articolo 33

[...]

Articolo 34

Allerte [...]

1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti **interessate** qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un'infrazione **intra-UE o un'infrazione diffusa** che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri ("allerta") [...].
2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti interessate qualsiasi ragionevole sospetto di [...] infrazione **diffusa** verificatasi in almeno **tre** Stati membri [...] ("allerta") [...].

3. Nell'allerta l'autorità competente o la Commissione forniscono in particolare le seguenti informazioni riguardanti la presunta infrazione, se disponibili:
- a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;
 - b) il prodotto o il servizio interessati dall'infrazione;
 - c) gli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;
 - d) l'operatore responsabile o presunto responsabile dell'infrazione;
 - e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento;
 - f) la [...] **descrizione e lo stato** del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione nonché le loro date e la loro durata;
 - g) [...]
 - h) **le autorità competenti** che conduono i procedimenti giudiziari e le altre misure;
 - i) [...].
4. In un'allerta [...] l'autorità competente o la Commissione possono chiedere [...] alle autorità competenti **e agli uffici unici di collegamento in questione degli altri Stati membri**, come pure alla Commissione, di verificare se, **sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle autorità competenti interessate o alla Commissione**, tali presunte infrazioni **intra-UE o diffuse** [...] **si stiano verificando** nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in altri Stati membri. Tali autorità competenti e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

5. [...]

6. [...]

Articolo 35

[...] **Allerte esterne**

1. Gli **Stati membri possono riconoscere agli** organismi designati, [...] ai centri europei dei consumatori, [...] alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori, nonché [...], **se del caso,** alle associazioni degli operatori in possesso di competenze adeguate [...] [...] **il diritto di comunicare alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione le presunte infrazioni intra-UE o diffuse e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 ("allerta esterna").** Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione **l'elenco** di tali soggetti **e le eventuali modifiche dello stesso.**
2. **Previa consultazione con gli Stati membri,** la Commissione può [...] **conferire** [...] **la facoltà di effettuare allerte esterne alle associazioni** che rappresentano gli interessi dei consumatori e, **se del caso,** delle imprese a livello dell'Unione [...].

3. [...]
4. [...] Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a **un'allerta esterna** [...]. [...]
5. [...]

Articolo 36

[...]

1. [...]

[...]

2. [...]

Articolo 36 bis

Indagini concordate dei mercati al consumo

1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere un'indagine concordata dei mercati al consumo ("sweep", indagine a tappeto) per verificare il rispetto delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e/o sull'individuazione delle infrazioni. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono fare un uso effettivo dei poteri di indagine di cui all'articolo 8 e degli altri poteri ad esse conferiti dalla legislazione nazionale.

- 3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.**

CAPO VI

[...]

Articolo 37

Coordinamento di altre attività che contribuiscono all[...]indagine e all'esecuzione

1. **Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri possono** informa[...]**rsi** reciprocamente e informa[...]**re** la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:
 - a) la formazione dei funzionari [...] **coinvolti nell'applicazione del presente regolamento;**
 - b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
b bis) le migliori pratiche nelle tecniche di indagine e di esecuzione;
 - c) lo sviluppo di reti di funzionari competenti, suddivise per settori specifici;
 - d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione [...]
 - e) [...]

f) [...]

2. **Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri [...] possono** coordina[...]**re** e organizza[...]**re** congiuntamente [...] attività **nei settori** di cui al paragrafo 1.
3. [...]
4. [...]

Articolo 38

Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari competenti di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari competenti di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest'ultima.

2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dell'autorità competente ospitante. I funzionari competenti di altri Stati membri rispettano le norme professionali e [...]le adeguate regole di condotta interne dell'autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Articolo 39

[...]

1. [...]

[...]

2. [...]

3. [...]

Articolo 40

Collaborazione internazionale

1. **Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento,** l'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. Le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale, possono essere oggetto di accordi tra l'Unione e i paesi terzi interessati.
2. Gli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori sono [...] **conformi alle pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.**

3. Quando un'autorità competente riceve da un'autorità di un paese terzo informazioni **di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri**, [...] **essa** comunica le informazioni a[...] **tali** autorità competenti interessate [...] nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stata **ottenuta** [...] **l'approvazione** dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine e in linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

CAPO VII

[...] **DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 41

Utilizzo delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1. Le informazioni raccolte [...] **dalle** autorità competenti e **dalla** Commissione **o a esse** comunicate **in applicazione del presente regolamento** sono utilizzate solo per garantire il rispetto della normativa **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori.

2. Le informazioni **raccolte o** comunicate **a norma del paragrafo 1** sono riservate e **vengono utilizzate e divulgate conformemente alla legislazione dell'Unione e rispettando:** [...]
- a) [...]
 - b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi **i segreti commerciali e** la proprietà intellettuale[...]
 - c) [...]
 - d) [...].
3. [...] **Fatto salvo** il paragrafo [...] **1, previa consultazione dell'autorità competente che ha fornito le informazioni,** le autorità competenti possono [...] divulgare le informazioni necessarie:
- a) per dimostrare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse;
 - b) per far cessare o vietare le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse.

Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

[...] **Per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, riscontro, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio effettuati da un'autorità competente in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 8 e 9 e comunicati [...] in conformità del presente regolamento, qualunque sia la loro forma e supporto di archiviazione, sulla stessa base delle prove analoghe ottenute nel proprio Stato membro, nella misura in cui ciò avvenga nel rispetto delle norme procedurali nazionali degli Stati membri in cui sono avviati i procedimenti.**

2. [...]

Banca dati [...] elettronica

1. La Commissione istituisce e aggiorna la banca dati elettronica necessaria **per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento [...]. Ogni informazione inviata tramite la banca dati elettronica è archiviata ed elaborata nella banca dati elettronica stessa** [...]. La banca dati è messa a disposizione delle autorità competenti e della Commissione per consultazione.
2. Le informazioni fornite da [...] soggetti **autorizzati a effettuare allerte esterne a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2,** [...] sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica, ma tali [...] soggetti [...] non vi hanno accesso.
3. I dati archiviati relativi a un'infrazione sono [...] **archiviati nella banca dati per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma comunque per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal giorno**[...] in cui:

- a) [...]
 - b) [...] **il coordinatore** comunica [...], a norma dell'articolo 19, **paragrafo 1, la chiusura dell'azione coordinata** [...];
 - c) [...]
 - d) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari a realizzare la banca dati, in particolare le fasi dei flussi di lavoro necessarie per attuare le varie procedure di cui al presente regolamento e i formulari standard da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 44

Rinuncia al rimborso delle spese

- 1.** Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento.

2. [...] **In deroga al paragrafo 1, qualora agisca su richiesta ai sensi dell'articolo 12,** lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell'infrazione in questione.

Articolo 45

[...] Definizione delle priorità di esecuzione

1. Ogni due anni a decorrere dal xx/xx/20xx [la data di entrata in vigore del presente regolamento] [...] **gli Stati membri scambiano informazioni tra di essi e con la Commissione in merito alle priorità** [...] di esecuzione biennali [...] **concernenti l'applicazione del presente regolamento,** [...]. **Le priorità** [...] di esecuzione contengono, **nella misura in cui sono disponibili** [...]:
 - a) le informazioni concernenti le tendenze del mercato che potrebbero pregiudicare gli interessi dei consumatori nel loro Stato membro e [...] in altri Stati membri;
 - b) [...] una sintesi delle azioni intraprese a titolo del presente regolamento **nel corso degli ultimi due anni, in particolare** attività [...] **di indagine e** di esecuzione [...];

- c) le informazioni **sintetiche** concernenti l'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti **per l'applicazione del presente regolamento** [...];
- d) gli ambiti prioritari **provvisori** per l'esecuzione della normativa **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori per i prossimi due anni nello Stato membro;
- e) gli ambiti prioritari proposti per l'esecuzione della normativa **dell'Unione** sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione **per i prossimi due anni**[...]
- f) [...]
- g) [...].

2. In caso di mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi alla presentazione delle ultime **priorità** [...] di esecuzione, gli Stati membri [...] **aggiornano le rispettive priorità di esecuzione** [...]

2 bis. La Commissione sintetizza le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 e rende conto annualmente al comitato di cui all'articolo 48 per agevolare la definizione delle priorità delle azioni a norma del presente regolamento, lo scambio di migliori prassi e l'analisi comparativa, soprattutto ai fini dell'elaborazione di attività di sviluppo delle capacità.

Articolo 46

[...]

Articolo 47

[...]

[...]

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Notifiche

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, o di accordi conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.

Articolo 50

Valutazione

Entro il [xx/xx/20xx, *al più tardi entro sette anni dalla data di applicazione*] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, dell'evoluzione del rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Articolo 51

[...]

[...]

Articolo 52

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2006/2004 è abrogato a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [...] due anni dopo la data di entrata in vigore].

[...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Direttive e regolamenti di cui all'articolo 3, lettera a)

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
3. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.
12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): articolo 20.

13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24
16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.
18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

21 bis. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14 dell'ODR n. 524/2013.

22. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.
23. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

24. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
-